

L'obbligo di rimborso previsto dalla normativa tedesca in caso di cessazione dell'assoggettamento integrale riguarda, secondo la Commissione, in prima linea gli stranieri. Il numero di stranieri che al termine della loro vita lavorativa ritornano nei paesi di origine è infatti molto maggiore rispetto al numero di tedeschi che, raggiunta la pensione, si trasferiscono all'estero. Inoltre, l'obbligo di rimborso dissuaderebbe gli interessati dallo spostare la loro residenza in un altro Stato membro. Per di più, la normativa controversa potrebbe ridurre fin dall'inizio il valore del premio integrativo per i lavoratori migranti rispetto ai lavoratori nazionali e dar luogo in tal modo ad una discriminazione dissimulata già sul piano della concessione del vantaggio. Ciò si verificherebbe nel caso in cui il lavoratore migrante, per evitare ab initio il rimborso, non presenta neppure la domanda per ottenere il premio integrativo. Anche in questa circostanza, per la Commissione, non si ravvisa alcuna valida giustificazione. Per quanto riguarda la coerenza fiscale, essa viene garantita già dalla normativa in materia di doppia imposizione. Anche l'obbligo di rimborso in caso di cessazione dell'assoggettamento integrale rappresenterebbe una discriminazione dissimulata basata sulla nazionalità e violerebbe quindi l'art. 39 CE, l'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68, nonché gli artt. 12 CE e 18 CE.

(¹) GU L 257, pag. 2.

Ricorso presentato il 6 giugno 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania

(Causa C-270/07)

(2007/C 199/31)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: F. Erlbacher e A. Szymkowska)

Convenuta: Repubblica federale di Germania

Conclusioni del/della/dei/delle ricorrente(i)

— Dichiarare che, non adeguando l'art. 4 del V Ausführungs-gesetzes zum Fleischhygienerecht und zum Geflügelfleischrecht («Quinta legge di esecuzione del diritto della sanità della carne e dei volatili») del Land Schleswig-Holstein alle disposizioni comunitarie derivanti dagli artt. 1 e 5, nn. 3 e 4, della direttiva 85/73 (¹), nonché, a partire dal 1° gennaio 2007, dall'art. 27, nn. 2, 4 e 10 del regolamento n. 882/2004 (²), la Repubblica federale di Germania è venuta meno, ovvero continua a venir meno, agli obblighi ad essa incumbenti ai sensi di tali norme;

— condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.

Motivi e principali argomenti

Conformemente all'art. 1, n. 1, della direttiva 85/73/CEE, gli Stati membri provvedono a che sia riscosso un contributo per le spese relative alle ispezioni ed ai controlli della carne ai sensi delle diverse direttive. Le modalità di calcolo e di riscossione di tali contributi comunitari, che sostituiscono qualsiasi altro dazio o contributo riscosso dalle autorità statali, regionali o comunali degli Stati membri per le ispezioni e i controlli, sono espone negli allegati alla direttiva. Secondo l'art. 5, n. 1, della detta direttiva, i contributi comunitari sono stabiliti in modo tale da coprire i costi sostenuti dall'autorità competente per quanto attiene all'esecuzione dei controlli e delle ispezioni da effettuare. Ai sensi del n. 3 di tale articolo, gli Stati membri sono autorizzati a riscuotere un importo superiore ai livelli dei contributi comunitari, purché il contributo totale riscosso da ciascuno Stato membro non superi il costo effettivo delle spese d'ispezione. Nella sentenza pronunciata nelle cause riunite C-284/00 e C-288/00, Stratmann e a., la Corte ha già dichiarato che dal tenore letterale e dalla finalità delle direttive 85/73 e 64/433 emerge che le spese relative a esami batteriologici sono comprese nel contributo comunitario. La sostituzione della direttiva 85/72 con il regolamento n. 882/2004, a partire dal 1° gennaio 2007, non ha sostanzialmente modificato la situazione normativa.

Secondo la Commissione, le disposizioni della legge di esecuzione del Land Schleswig-Holstein, che prevedono, oltre ai contributi totali per le ispezioni sui pesci, la riscossione di contributi per ispezioni batteriologiche, sono in contrasto con le dette norme comunitarie e non prendono in considerazione l'interpretazione datane dalla Corte di giustizia nella citata sentenza Stratmann e a.

Anzitutto dovrebbe essere dichiarato che le ispezioni batteriologiche rientrano tra le ispezioni e i controlli sanitari ai sensi del regolamento n. 854/2004, le cui spese dovrebbero essere coperte dal contributo comunitario. È vero che gli Stati membri possono riscuotere un contributo maggiore rispetto ai contributi previsti nell'allegato alla direttiva 87/53/CEE, a condizione che il contributo complessivamente riscosso non ecceda le effettive spese di ispezione; ma ciascun aumento deciso da uno Stato membro deve riguardare lo stesso contributo totale. Il contributo specifico, che supera il contributo comunitario, deve coprire tutti i costi effettivamente sorti. Il caso di costi più elevati non può essere fatto valere per una disposizione nazionale che prevede la riscossione di spese per ispezioni batteriologiche oltre ai contributi totali. Infatti, ciò non rappresenta affatto un aumento generale dell'importo totale del contributo comunitario, che comprende tutti i costi effettivamente sorti.

Una disposizione come quella di cui trattasi, contenuta nella legge di esecuzione del Land Schleswig-Holstein, è in contrasto anche con l'efficacia pratica delle disposizioni comunitarie applicabili. Infatti, tali disposizioni armonizzate tendono a eliminare le distorsioni alla concorrenza nell'ambito del finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari della carne fresca che potrebbero sorgere tra gli Stati membri in tale settore. La Corte di giustizia ha anche precisato che il detto obiettivo sarebbe pregiudicato qualora determinate ispezioni previste dal diritto comunitario non fossero comprese nel sistema di finanziamento

comunitario così armonizzato, bensì venissero riscossi per esse specifici contributi nazionali.

⁽¹⁾ GU L 32, pag. 14.

⁽²⁾ GU L 165, pag. 1.

Ricorso presentato l'8 giugno 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-275/07)

(2007/C 199/32)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Wilms e M. Velardo, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

Che la Corte voglia accertare che:

- avendo rifiutato di corrispondere alla Commissione interessi moratori per totali 847,06 EUR per ritardata contabilizzazione dei diritti doganali e avendo rifiutato di adeguare le disposizioni nazionali alla normativa comunitaria in relazione alla contabilizzazione delle operazioni doganali coperte da garanzia globale e non contestate, risultanti da un'operazione di transito comunitario, e
- avendo rifiutato di corrispondere alla Commissione interessi moratori per totali EUR 3 322 relativi al mancato rispetto dei termini impartiti dalla regolamentazione comunitaria per l'iscrizione in contabilità «A» dei diritti doganali, nell'ambito di operazioni di transito ai sensi della convenzione TIR,

la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552 ⁽¹⁾ del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità e in particolare al suo articolo 6, paragrafo 2, lettera a), sostituito, a decorrere dal 31 maggio 2000, dal regolamento (CE, Euratom) n. 1150 ⁽²⁾ del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità ed in particolare al suo articolo 6 paragrafo 3, lettera a).

- Condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

La Commissione contesta due decisioni della Repubblica italiana. La prima consistente nel rifiuto di corrispondere alla Commissione interessi moratori per totali 847,06 EUR per ritardata contabilizzazione dei diritti doganali nonché di adeguare le disposizioni nazionali alla normativa comunitaria in relazione alla contabilizzazione delle operazioni doganali coperte da garanzia globale e non contestate, risultanti da un'operazione di transito comunitario. La seconda nel rifiuto di corrispondere alla Commissione interessi moratori per totali EUR 3 322 relativi al mancato rispetto dei termini impartiti dalla regolamentazione comunitaria per l'iscrizione in contabilità «A» dei diritti doganali, nell'ambito di operazioni di transito ai sensi della convenzione TIR.

A sostegno del ricorso la ricorrente assume che la Repubblica italiana, oltre ad aver violato gli articoli 8 ed 11 del regolamento n. 1552/89, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), sostituito, a decorrere dal 31 maggio 2000, dal regolamento n. 1150/2000, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità ed in particolare al suo articolo 6, paragrafo 3, lettera a).

⁽¹⁾ GU L 155, p. 1.

⁽²⁾ GU L 130, p. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'Appel de Liège (Belgio) il 13 giugno 2007 — État Belge/Truck Center SA

(Causa C-282/07)

(2007/C 199/33)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d'Appel de Liège

Parti nella causa principale

Ricorrente: État Belge

Convenuta: Truck Center SA